

ALLEGATO 3

PATTO PARASOCIALE

tra

IL COMUNE DI GENOVA

e

IREN AMBIENTE S.P.A.

PATTO PARASOCIALE

tra

IL COMUNE DI GENOVA, con sede in Genova, Palazzo Tursi, Via Garibaldi 9, codice fiscale e partita IVA 00856930102, in persona del Sindaco pro tempore, Prof. Dott. Marco Doria;

e

IREN AMBIENTE S.p.A., con sede in Piacenza, Strada Borgoforte 22, iscritta al Registro delle Imprese di Piacenza al n. 01591110356, codice fiscale e partita IVA 01591110356, in persona del suo Amministratore Delegato, Ing. Roberto Paterlini, in virtù di delibera del consiglio di amministrazione del [●] allegata in copia al presente contratto con il numero 0.2, società soggetta a direzione e coordinamento di IREN S.p.A., con sede in Reggio Emilia, Via Nubi di Magellano 30, iscritta al Registro delle Imprese di Reggio Emilia al n. 07129470014, codice fiscale e partita IVA 07129470014;

Premesso che:

- A. con deliberazione n. 15 del 12.05.2015 il Consiglio Comunale di Genova, tra l'altro, ha espresso l'intenzione di ricercare un *partner* per Amiu Genova S.p.A., per il tramite di operazioni di aggregazione di tipo industriale;
- B. con deliberazione della Giunta Comunale di Genova n. 162 del 29.07.2016, avente ad oggetto "Indirizzi finalizzati alla valorizzazione e alla riorganizzazione di Amiu S.p.A. attraverso l'aggregazione societaria ed industriale della società medesima ai sensi dell'art. 3 bis, comma 2 bis, legge 148/2011", il Comune di Genova (il "Comune") ha approvato le linee di indirizzo finalizzate alla successiva pubblicazione di un avviso esplorativo, con lo scopo di sollecitare – presso il mercato degli operatori del settore – manifestazioni di interesse alla realizzazione di un'operazione di aggregazione societaria e industriale con Amiu Genova S.p.A., con sede in Genova, Via Gabriele d'Annunzio 27, iscritta al Registro delle Imprese di Genova al n. 03818890109, codice fiscale e partita IVA 03818890109 ("Amiu" o la "Società");
- C. con il successivo "*Avviso Esplorativo per manifestazioni d'interesse alla procedura trasparente di aggregazione societaria ed industriale di AMIU Genova S.p.A., ai sensi dell'art. 3bis, comma 2bis, D.L. 138/2011, conv. in legge 148/2011, come inserito dall'art. 1, comma 609, lett. b), legge 190/2014, nonché dell'art. 1, commi 611 e 612, legge 190/2014*", approvato con determina dirigenziale n. 2016.172.0.0.10 e pubblicato l'8 agosto 2016 (l'"Avviso"), il Comune di Genova ha dato avvio alla sollecitazione pubblica di manifestazioni di interesse, prevista dalla citata deliberazione della Giunta Comunale n. 162/2016;
- D. sulla base di quanto previsto dall'Avviso, IREN Ambiente S.p.A. ("IREN Ambiente") ha depositato la propria manifestazione di interesse (la "Manifestazione") il 30 ottobre 2016;
- E. il Comune non ha ricevuto manifestazioni di interesse da parte di operatori diversi da IREN Ambiente. Pertanto, con deliberazione della Giunta Comunale n. 238 del 30.11.2016, il Comune di Genova ha preso atto della relazione depositata dalla Commissione costituita ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso, reputando la Manifestazione conforme all'Avviso;
- F. in particolare, le Parti sono interessate a porre in essere un'operazione (nel complesso l'"Operazione") per effetto della quale IREN Ambiente acquisirà, nell'ambito di fasi successive e coordinate in una prospettiva unitaria, subordinatamente all'avveramento di talune condizioni sospensive riferite alle diverse fasi dell'Operazione, una partecipazione dapprima minoritaria e successivamente maggioritaria nel capitale sociale di Amiu, in base ai termini ed alle condizioni di seguito previsti;
- G. l'Operazione ha natura di aggregazione societaria e industriale, finalizzata alla definizione

di una *partnership* strategica tra IREN Ambiente e Amiu, allo scopo di garantire la migliore realizzazione del c.d. piano industriale Amiu 2020 e degli obiettivi ivi indicati, assicurando quindi la crescita dell'azienda sotto il profilo delle competenze tecniche, dello sviluppo delle capacità gestionali nell'utilizzo delle tecnologie innovative collegate alla gestione del ciclo dei rifiuti e della capacità di sostenere gli investimenti necessari per dotarsi della opportuna struttura impiantistica;

- H. ai fini di cui al punto G. che precede, in data [●] le Parti:
- (i) hanno sottoscritto l'“*Accordo di investimento*” (l'“*Accordo*”) avente ad oggetto la descrizione dell'intera Operazione, nonché l'individuazione degli obblighi reciprocamente assunti dalle medesime;
 - (ii) sulla base di quanto previsto nell'Accordo, le Parti hanno convenuto di concludere il presente patto parasociale (il “*Patto*” ovvero il “*Patto Parasociale*”), al fine di individuare e regolare le ulteriori obbligazioni non disciplinate nel Nuovo Statuto ovvero nell'Accordo.

Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

1. INTERPRETAZIONE E DEFINIZIONI

- 1.1.** Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del Patto. Gli allegati sono contraddistinti con il numero dell'Articolo o del Paragrafo nel quale sono per la prima volta richiamati.
- 1.2.** I termini definiti nel presente Patto sono utilizzati con lo specifico significato ad essi rispettivamente attribuito dal presente Patto. I termini definiti al singolare si intendono anche al plurale, e viceversa, ove il contesto lo richieda.
- 1.3.** I termini indicati nel presente Patto con la lettera maiuscola e non specificamente definiti dal Patto medesimo hanno il significato di cui all'Accordo, ovvero al Nuovo Statuto. I termini definiti al singolare si intendono anche al plurale, e viceversa, ove il contesto lo richieda.
- 1.4.** Le espressioni, riferite ad una Parte, “procurare”, “fare sì che”, “fare in modo che” ed equipollenti, così come la previsione di adempimenti da porre in essere o di documenti da sottoscrivere da parte di un soggetto diverso da quello che qui assume la relativa obbligazione, comportano la promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Codice Civile.
- 1.5.** “trasferimento”, “trasferire”, “atto di disposizione” e simili espressioni indicano qualsiasi negozio o atto *inter vivos*, a titolo oneroso o gratuito (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la vendita forzata anche per escussione di pegno, la vendita in blocco, i trasferimenti che conseguano alla fusione, scissione, liquidazione o altra operazione straordinaria), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento della proprietà, della nuda proprietà o diritto reale (e, qualora si tratti di azioni o titoli, il trasferimento di diritti di voto e/o altri diritti inerenti alla partecipazione sociale), anche in via temporanea, di un bene.

2. FINALITÀ DEL PATTO

- 2.1.** Le Parti, con la sottoscrizione del presente Patto, e con efficacia vincolante tra le sole Parti sottoscrittrici o loro aventi causa, si propongono di definire i reciproci rapporti ad integrazione di quanto disposto nel Nuovo Statuto ovvero nell'Accordo.

3. PARTECIPAZIONI VINCOLATE AL PATTO

- 3.1.** Le Parti intendono vincolare alle previsioni del Patto tutte le proprie partecipazioni, nessuna esclusa, che esse detengono nel capitale di Amiu o che verranno a detenere in futuro.
- 3.2.** Le Parti si danno altresì reciprocamente atto che il presente Patto dà origine ad obblighi giuridici da considerare vincolanti ed essenziali, che le stesse Parti hanno posto a fondamento dell'Operazione.
- 3.3.** In considerazione di quanto dichiarato ai precedenti punti 3.1 e 3.2, le Parti si impegnano:
- (a) ad adempiere ed osservare correttamente e tempestivamente tutte le obbligazioni derivanti dal presente Patto;
 - (b) a fare in buona fede tutto quanto si renda necessario, anche se non specificamente previsto dal Patto, per rendere pienamente efficaci le disposizioni contenute nel presente Patto e per conseguire gli obiettivi in esso prefissati.

4. ATTUAZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE

- 4.1.** Le Parti danno atto che l'attuazione da parte di Amiu del Piano Industriale, qui allegato sub 4.1 ed il rispetto delle assunzioni poste a base di tale Piano Industriale, sono presupposti fondamentali ai fini dell'Operazione che esse Parti hanno posto e intendono porre in essere.
- 4.2.** Le Parti, pertanto, con la sottoscrizione del presente Patto, si impegnano a compiere e a procurare che siano compiuti, a porre in essere e a procurare che siano posti in essere, anche ai sensi dell'art. 1381 Codice Civile, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, nei tempi e con le modalità previsti nell'Accordo di Investimento e nel Piano Industriale, tutti gli atti e tutti i comportamenti necessari e funzionali all'attuazione e realizzazione del Piano Industriale medesimo.
- 4.3.** In considerazione di quanto previsto ai precedenti punti 4.1 e 4.2 le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si impegnano, a fare in modo che Amiu:
- (a) predisponga tempestivamente i progetti esecutivi necessari per la realizzazione degli Investimenti Prioritari,
 - (b) ponga in essere tutte le attività di propria competenza al fine di conseguire le autorizzazioni previste dalla legge per la realizzazione degli Investimenti Prioritari;
 - (c) avvii tempestivamente i lavori autorizzati secondo previsto sub (a) e (b).
- 4.4.** Le Parti si impegnano, inoltre, a fare tutto quanto in proprio potere affinché siano proposti alle autorità competenti piani tariffari sostenibili per Amiu, sotto il profilo economico e finanziario, a copertura dei costi di esercizio e di investimento relativi a detti Investimenti Prioritari.
- 4.5.** Le Parti concordano che, sino al completamento degli Investimenti Prioritari IREN Ambiente si impegnerà a non proporre alcuna distribuzione degli utili risultanti dai bilanci di esercizio regolarmente approvati e a destinarli alla realizzazione degli Investimenti Prioritari. Il Comune potrà destinare quota parte degli utili allo stesso spettanti sulla base della partecipazione al capitale della società per la riduzione degli obblighi derivanti dal la rata annuale prevista dal Piano di Rientro.
- 4.6.** Le Parti concordano, infine, che gli eventuali apporti impiantistici in Amiu da parte di IREN Ambiente dovranno prevedere soluzioni finalizzate allo smaltimento dei rifiuti anche al di fuori del territorio della Città Metropolitana di Genova, purché secondo un principio di prossimità e di efficienza economica e di priorità per aree di proprietà pubblica, nell'ambito della Regione Liguria, nel rispetto dei vincoli discendenti dal Piano

Metropolitano, dal Piano di Ambito, dal Piano Regionale dei gestioni dei rifiuti e dalla normativa regionale e statale.

- 4.7. Verificandosi l'ipotesi di una modifica al quadro normativo e regolatorio applicabile alla Società che possa pregiudicare, anche potenzialmente, l'integrale attuazione del Piano Industriale, le Parti si impegnano ad assumere ed a far assumere da AMIU le iniziative, anche giudiziarie, più opportune per la tutela, anche in via congiunta, degli interessi della Società.

5. FUNZIONAMENTO ED OBBLIGHI DEGLI ORGANI DELLA SOCIETÀ: ASSEMBLEA DEI SOCI

5.1. Obblighi di astensione dei Soci in Assemblea

- 5.1.1. In coerenza con quanto previsto all'art. 16.3 del Nuovo Statuto, nell'ipotesi in cui il Comune non abbia provveduto alla nomina diretta degli amministratori ai sensi dell'art. 2449 Codice Civile, Iren Ambiente si obbliga, in sede di Assemblea dei Soci, ad astenersi dal voto di nomina, così da consentire che siano nominati gli amministratori la cui designazione spetta al Comune, ai sensi degli artt. 16.2(a) e 16.2(c) del Nuovo Statuto.
- 5.1.2. In coerenza con quanto previsto all'art. 16.2(b) del Nuovo Statuto, Iren Ambiente si obbliga in sede di Assemblea dei Soci, ad astenersi dal voto di nomina, così da consentire che siano nominati gli amministratori la cui designazione spetta al Comune.
- 5.1.3. In coerenza con quanto previsto agli artt. 16.2(a), 16.2(b) e 16.2(c) del Nuovo Statuto, il Comune si obbliga, in sede di Assemblea dei Soci, ad astenersi dal voto di nomina, così da consentire che siano nominati gli amministratori la cui designazione spetta a Iren Ambiente.
- 5.1.4. In coerenza con quanto previsto all'art. 21.5 del Nuovo Statuto, nell'ipotesi in cui il Comune non abbia provveduto alla nomina diretta dei sindaci ai sensi dell'art. 2449 Codice Civile, Iren Ambiente si obbliga, in sede di Assemblea dei Soci, ad astenersi dal voto di nomina, così da consentire che siano nominati i sindaci la cui designazione spetta al Comune, ai sensi dell'art. 21.4 del Nuovo Statuto.
- 5.1.5. In coerenza con quanto previsto 21.4 del Nuovo Statuto, il Comune si obbliga, in sede di Assemblea dei Soci, ad astenersi dal voto di nomina, così da consentire che siano nominati i sindaci la cui designazione spetta a Iren Ambiente.

5.2. Autorizzazione all'attribuzione delle deleghe al Presidente

- 5.2.1. Le Parti, nell'ipotesi in cui si applichino ad Amiu le previsioni di cui al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, si obbligano, in sede di Assemblea dei Soci, ad esprimere il proprio voto favorevole all'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'attribuzione al Presidente delle deleghe previste dall'art. 18.10 del Nuovo Statuto.

5.3. Approvazione degli indirizzi strategici del Piano Industriale

- 5.3.1. Le Parti, si obbligano, nel corso dell'adunanza ordinaria dell'Assemblea dei Soci di cui all'art. 9.2.4 dell'Accordo, ad esprimere il proprio voto favorevole all'approvazione degli indirizzi strategici del Piano Industriale.

6. FUNZIONAMENTO ED OBBLIGHI DEGLI ORGANI DELLA SOCIETÀ: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

6.1 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

6.1.1. Le Parti si obbligano, ciascuna per quanto di propria competenza, a fare sì che i membri del Consiglio di Amministrazione nominino quale Presidente dello stesso Consiglio uno fra gli amministratori nominati dal Comune (e/o con il solo voto del Comune e con l'astensione di IREN Ambiente), il quale potrà esercitare le deleghe di cui all'art. 18.10 del Nuovo Statuto.

6.2 Attribuzione delle Deleghe all'Amministratore Delegato

6.2.1. Le Parti si obbligano, ciascuna per quanto di propria competenza, a fare sì che i membri del Consiglio di Amministrazione attribuiscano ad uno degli amministratori nominati dall'Assemblea con il solo voto di IREN Ambiente e con l'astensione del Comune le deleghe descritte all'art. 18.6. del Nuovo Statuto.

6.3 Approvazione del Piano Industriale

6.3.1 Le Parti si obbligano, ciascuna per quanto di propria competenza, a fare sì che i membri del Consiglio di Amministrazione approvino il Piano Industriale, nel corso della seduta del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 9.2.5 dell'Accordo.

7. CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI

7.1. In coerenza con la natura dell'Operazione e con le finalità dell'Accordo, fatta eccezione per quanto previsto all'art. 7.3., ciascuna delle Parti si impegna a non trasferire a terzi la rispettiva partecipazione sociale detenuta nella Società per un periodo corrispondente alla durata del Contratto di Servizio, come eventualmente prorogato ai sensi dell'art. 3-*bis*, c. 2-*bis*, del D.L. 138/2011, convertito in l. 148/2011, come inserito dall'art. 1, c. 609, lett. b), della l. 190/2014 (il "Periodo di Lock Up") e comunque per un periodo non inferiore al maggiore tra il primo anno successivo all'ultimazione degli Investimenti Prioritari e 5 anni dalla data di sottoscrizione del Patto, qualora consentito da norme di legge.

7.2. Decorso il Periodo di Lock Up, ciascuna Parte potrà liberamente cedere, in tutto o in parte, la propria partecipazione sociale nella Società, fatto salvo il rispetto dei diritti di prelazione e gradimento previsti nel Nuovo Statuto.

7.3. Resta inteso tra le Parti che non sono soggetti a diritto di prelazione e potranno essere posti in essere anche nel corso del Periodo di Lock Up, i Trasferimenti Infragruppo, come definiti all'art. 8 del Nuovo Statuto.

7.4. Resta inoltre inteso che in tutti i casi di cui al precedente paragrafo 7.3.:

- a) di tale Trasferimento Infragruppo dovrà essere data preventiva notizia scritta all'altra Parte;
- b) il Socio Trasferente dovrà fare sì che l'Acquirente assuma tutti gli impegni e obblighi assunti dal primo in virtù del presente Patto e dei contratti ed atti citati nelle premesse, divenendo allo stesso tempo titolare di tutti i diritti posti in capo al Socio Trasferente;
- c) l'eventuale successivo venir meno, in capo all'Acquirente, delle qualità che hanno permesso di qualificare il trasferimento della partecipazione in suo favore come

Trasferimento Infragruppo, il Socio Trasferente avrà l'obbligo di riacquistare la partecipazione detenuta da tale soggetto.

8. DURATA DEL PATTO

- 8.1.** Le Parti convengono che il presente Patto sarà efficace dalla data di sottoscrizione ed avrà durata corrispondente a quelle del Contratto di Servizio, come eventualmente prorogato ai sensi dell'art. 3-*bis*, c. 2-*bis*, del D.L. 138/2011, convertito in l. 148/2011, come inserito dall'art. 1, c. 609, lett. b), della l. 190/2014 (il "Periodo di Validità Iniziale").
- 8.2.** Le Parti, decorso il Periodo di Validità Iniziale, si impegnano, ai sensi dell'art. 1375 Codice Civile, a rinegoziare e sottoscrivere uno o più patti parasociali, contenenti le medesime previsioni del presente Patto Parasociale, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di Investimento.
- 8.3.** In ogni caso, alla scadenza del Periodo di Validità Iniziale, il Patto si intenderà automaticamente rinnovato, agli stessi termini e condizioni, per ulteriori periodi di 5 (cinque) anni (ciascuno di tali periodi un "Periodo di Rinnovo"), salvo disdetta comunicata da ciascuna Parte alle altre Parti con almeno 6 (sei) mesi di preavviso rispetto al Periodo di Validità Iniziale ovvero al Periodo di Rinnovo, a seconda del caso.

9. STALLO DECISIONALE

- 9.1.** In caso di mancata approvazione delle delibere aventi ad oggetto le materie di cui all'art. 17.10 del Nuovo Statuto, le Parti di comune intesa seguiranno la procedura descritta nei commi seguenti.
- 9.2.** La proposta di delibera su cui si è registrato il disaccordo verrà sottoposta all'ordine del giorno di un nuovo Consiglio di Amministrazione, da convocare nel termine di 15 (quindici) giorni dalla data della precedente riunione.
- 9.3.** Qualora anche nella successiva riunione del Consiglio di Amministrazione permanesse una situazione di disaccordo tale da non consentire il raggiungimento della maggioranza prevista per la validità della delibera da assumere, le Parti convengono che la decisione sia demandata ai legali rappresentanti delle medesime, ovvero a mandatari di questi ultimi, che si riuniranno e decideranno – impegnandosi a fare ogni ragionevole sforzo per ricercare, nella misura massima possibile con l'obiettivo di consentire alla Società di attuare gli indirizzi strategici del Piano Industriale un'autorevole mediazione tra le rispettive posizioni, in una prospettiva di serena riconsiderazione dei motivi del disaccordo e nell'equo contemperamento degli interessi delle Parti e della Società – entro 20 giorni dalla richiesta scritta della parte più diligente.
- 9.4.** In assenza di accordo tra le Parti, la proposta di delibera si intenderà non assunta.
- 9.5.** In caso di accordo tra le Parti, le stesse Parti si impegnano, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1381 Codice Civile, a fare sì che il Consiglio di Amministrazione della Società recepiscano le decisioni assunte in esito alle procedure previste dal presente articolo.

10. DIVIETO DI CESSIONE

10.1. Fatto salvo quanto previsto al punto 7.3. del presente Patto, nel caso di cessione a società controllate, controllanti o controllate dal medesimo controllante, nessuna delle Parti potrà alienare, assegnare o diversamente trasferire, anche parzialmente, a terzi i diritti, benefici ed interessi originati dal presente Patto Parasociale né potrà farsi sostituire da altra società od ente nell'esecuzione delle proprie obbligazioni, in assenza di specifica previsione contenuta nel Nuovo Statuto o nel presente Patto Parasociale ovvero senza la preventiva autorizzazione scritta dell'altra Parti.

11. ALTRE PATTUZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

11.1. Modifiche

Qualsiasi modifica al presente Accordo non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato da tutte le Parti del presente Accordo.

11.2. Comunicazioni e notifiche

Tutte le comunicazioni e le notifiche tra le Parti del presente Patto dovranno effettuarsi con le modalità previste all'art. 16.3 dell'Accordo.

11.3. Tolleranza

L'eventuale tolleranza di una delle Parti a comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in questo Patto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previsti.

11.4. Riservatezza e annunci

Le Parti convengono di mantenere strettamente confidenziale qualsiasi informazione relativa al presente Patto e ai contenuti dello stesso, nonché qualsiasi altra informazione che le Parti si siano scambiate nel corso dei negoziati concernenti le medesime Parti, il Patto, la Società o l'Operazione. La divulgazione di tali informazioni a terzi sarà consentita solo nella misura in cui sia necessaria per l'adempimento di questo Patto o per adempiere ad obblighi di legge.

Eccezion fatta per eventuali annunci richiesti obbligatoriamente in base a norme o regolamenti emessi da autorità governative o di controllo aventi giurisdizione su una delle Parti ovvero dalla società di gestione del mercato regolamentato in cui sono ammesse alla negoziazione le azioni di IREN, non verrà data pubblicità né verranno emessi comunicati stampa o comunicati interni o di altra natura relativamente alla sottoscrizione ed alla stipulazione del presente Patto, alle disposizioni in esso contenute od alle operazioni in esso previste se non con il preventivo consenso scritto di tutte le Parti, sia per ciò che attiene la forma che la sostanza di detti comunicati.

11.5. Invalidità parziale

Nel caso una o più delle pattuizioni contenute in questo Patto risultino invalide, in tutto o in parte, le restanti pattuizioni resteranno valide. Le pattuizioni invalide dovranno essere sostituite in modo tale da mantenere il più possibile inalterato il rapporto sinallagmatico e le finalità di questo Patto e

da pervenire nella misura massima possibile alla realizzazione delle originarie volontà negoziali delle Parti.

12. LEGGE REGOLATRICE DEL PATTO PARASOCIALE

- 12.1. Il presente Patto Parasociale è regolato dalla Legge Italiana, cui le Parti rinviano.
- 12.2. Per quanto non esplicitamente stabilito nel presente Patto Parasociale valgono a tutti gli effetti le disposizioni dello Statuto e, per quanto non previsto in tale sede, le disposizioni di legge e/o regolamento di tempo in tempo vigenti.

13. FORO COMPETENTE

- 13.1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le Parti avente oggetto l'interpretazione, l'esecuzione, la validità e l'efficacia del presente Patto sarà devoluta in via esclusiva al Tribunale di Genova.

14. DISPOSIZIONI FINALI

- 14.1. Le Parti convengono che, qualora gli organi sociali dovessero adottare degli atti o delle decisioni in violazione delle previsioni del presente Patto, si impegnano, anche ai sensi dell'art. 1381 del codice civile, ad adottare, senza indugio, gli atti e le determinazioni necessarie a revocare tali atti o decisioni e/o a rendere gli stessi conformi alle previsioni del presente patto.

* * * * *

Luogo e data: [●]

Comune di Genova

.....
[●]

Iren Ambiente S.p.A.

.....
[●]

LISTA ALLEGATI

4.1 Piano Industriale